

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

80° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 GENNAIO 1999

Presidenza del presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3486) Deputati APREA ed altri - Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate, approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

PRESIDENTE Pag. 2, 3, 6 e *passim*
BERGONZI (Com.-Progr.) 5
BEVILACQUA (AN) 3

BRUNO GANERI (Dem. Sin.-l'Ulivo) Pag. 5
GUERZONI, sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica 6
LOMBARDI SATRIANI (Dem. Sin.-l'Ulivo) 4
MONTICONE (PPI), relatore alla Commissione 2
NAVA (UDR) 5
RESCAGLIO (PPI) 4
RONCONI (CCD) 4
TONIOLLI (Forza Italia) 3

I lavori hanno inizio alle ore 16,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(3486) *Deputati APREA ed altri – Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, approvato dalla Camera dei deputati.

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Integrazione e modifica della legge-quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore, senatore Monticone, di riferire alla Commissione sul disegno di legge in titolo.

MONTICONE, *relatore alla Commissione*. Il disegno di legge in esame è molto importante perché, nell'ambito della legislazione universitaria, inserisce provvedimenti a favore degli studenti handicappati.

Nella nostra legislazione scolastica, finora, si era provveduto a tutelare gli studenti handicappati nelle scuole inferiori, elementari e medie, mentre era stato lasciato piuttosto a margine l'interesse per le garanzie e il diritto allo studio per gli studenti handicappati all'università. Pertanto, credo valga la pena di esaminare il provvedimento con molta attenzione.

Gli elementi di novità che il disegno di legge propone sono sostanzialmente tre. In primo luogo, con l'aggiunta all'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un comma, si stabilisce che agli studenti handicappati iscritti all'università debbano essere garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato. Occorre tener presente che nell'università i servizi di tutorato sono già stati introdotti, ma non hanno ancora carattere generalizzato. A maggior ragione è importante sottolineare la necessità di servizi di tutorato specializzato per gli studenti handicappati.

In secondo luogo, si stabilisce la previsione di un trattamento individualizzato a favore degli studenti portatori di *handicap* per il superamento degli esami universitari, previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato.

Si tratta di una decisione importante. In proposito, dall'esperienza fatta nelle università, in anni ormai lontani ma non lontanissimi, è emersa la difficoltà di poter esaminare, con loro agio, studenti handicappati privi dell'ausilio di un servizio di tutorato, e non soltanto per difficoltà di tipo materiale, strutturali ed architettoniche, ma principalmente per difficoltà di dialogo culturale e scientifico con gli studenti, che peraltro possono essere

anche molto brillanti. È evidente, quindi, che tali studenti vadano seguiti in maniera individuale, e non soltanto nelle lezioni e nei seminari, ma anche al momento della prova d'esame che è il più difficile sul piano psicologico, tanto per lo studente quanto per il docente.

In terzo luogo, si stabilisce l'obbligo per le università di designare un docente, delegato dal rettore, con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo.

Credo che questa disposizione sia da segnalare per il suo carattere estremamente positivo, dato dal fatto che la sua attuazione non è affidata soltanto ad un «dettato dall'alto», ma viene regolata sulla base di un monitoraggio del suo sviluppo nella realtà quotidiana degli atenei.

A mio parere, il provvedimento alla nostra attenzione è importante, di notevole livello morale e culturale, e quindi ne raccomando vivamente l'approvazione.

Ricordo che le Commissioni chiamate ad esprimere il proprio parere sul provvedimento si sono pronunciate tutte favorevolmente. Inoltre, sebbene il testo faccia formalmente riferimento, per quanto riguarda la copertura finanziaria, al triennio 1998-2000, è evidente che essa è da intendersi riferita al bilancio triennale 1999-2001.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

TONIOLLI. Colleghi, come giustamente ha osservato il relatore, le norme proposte recano un'estensione, quanto mai opportuna e necessaria, di specifiche misure di agevolazione in favore di studenti universitari portatori di *handicap*.

Al riguardo, desidero ricordare una mia personale esperienza in occasione della laurea di un mio studente che, oltre a difficoltà motorie, accusava un'enorme difficoltà ad esprimersi. Il *curriculum* di questo studente evidenziava voti eccellenti nelle prove scritte, non altrettanto in quelle orali dove aveva un 24 che sembrava essere quasi un voto di compiacenza. Al momento della discussione della tesi di laurea alcuni obiettarono l'impossibilità di accertare la validità del suo elaborato. Chiesi quindi che al candidato, durante la discussione, si affiancasse la sorella, l'unica che riusciva a capirlo. La mia richiesta fu accolta e il candidato ottenne la valutazione di 110/110. Successivamente questo studente è stato assunto alla Cassa di risparmio (ufficio contabilità) con mansioni che comportano l'utilizzo di programmi *software* e oggi è un funzionario di questo istituto di credito.

Ho voluto rendere nota questa mia personale esperienza per sottolineare quanto sia importante, a mio avviso, votare a favore del provvedimento.

BEVILACQUA. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo cui appartengo al disegno di legge in esame.

Il provvedimento, che è volto ad integrare e modificare la legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha infatti la finalità di assicurare un sostegno alle fasce più deboli ed ai soggetti svantaggiati; riteniamo che costituisca un opportuno intervento legislativo e pertanto ribadisco il voto favorevole del Gruppo Alleanza Nazionale.

RESCAGLIO. Signor Presidente, mi auguro che anche per la scuola secondaria superiore si possano in futuro prevedere disposizioni analoghe a quelle contenute nel disegno di legge in esame perché, come tutti ben sappiamo, in Italia solo un'entità minima di portatori di *handicap* riesce ad accedere alla scuola superiore.

Ho avuto modo di leggere sulla stampa una statistica dalla quale risulta che i giovani handicappati incontrano nei paesi civilizzati – mi riferisco in particolare a tutti i paesi dell'Europa – difficoltà enormi per accedere agli studi universitari; da tali dati emerge, inoltre (come sottolineava l'articolo di accompagnamento alla statistica), che più un paese è civilizzato, meccanizzato e computerizzato e più difficoltà incontrano i giovani portatori di *handicap* nell'accesso all'università.

Mi auguro che l'approvazione del disegno di legge in esame costituisca un segnale di attenzione non solo verso questi ragazzi, che hanno bisogno di una gratificazione e di una realizzazione in quanto possiedono delle attitudini culturali, ma anche verso la scuola media superiore. Per fare un esempio, basti considerare i licei classici e scientifici: a tali istituti accedono ragazzi con *handicap* soltanto in numero limitatissimo.

RONCONI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Centro Cristiano Democratico al disegno di legge n. 3486. Richiamando l'auspicio formulato dal senatore Rescaglio, mi auguro che un disegno di legge analogo a quello in esame, con i medesimi contenuti, possa interessare anche la scuola media superiore perché rappresenterebbe, evidentemente, un passo in avanti notevole rispetto ad una serie di soggetti deboli che devono essere sostenuti nello sforzo scolastico e non soltanto universitario.

Mi auguro inoltre che il disegno di legge in esame possa incentivare anche il miglioramento della situazione degli handicappati nelle scuole medie inferiori, perché, soprattutto negli ultimi anni, si è registrata una gravissima restrizione nel sostegno agli studenti handicappati giovani e giovanissimi presenti sia nelle scuole medie inferiori che nelle scuole elementari.

Spero, dunque, che questo disegno di legge possa costituire uno stimolo per migliorare una situazione che in questi ultimi anni si è degradata.

LOMBARDI SATRIANI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra-L'Ulivo. Il provvedimento in esame deve essere condiviso sia per i suoi contenuti specifici, sia perché testimonia un'attenzione adeguata al problema dei diritti delle persone

handicapate, che vanno tutelate in tutte le istituzioni scolastiche, in ogni settore istituzionale ed educativo ed in tutti gli altri settori della vita associata.

Fino a quando, infatti, il valore profondo della solidarietà non si tradurrà in una serie di leggi che tutelino l'inserimento pieno nella vita sociale di questi soggetti saremo lontani da quello *standard* in assenza del quale sarebbe opportuno non parlare di valori solidaristici, perché o questi si concretano in strumenti normativi ed in provvedimenti adeguati, oppure è bene evitare persino di richiamarli perché rischiano di apparire meramente declamatori.

Il disegno di legge in esame, insieme a tanti altri che auspico, può contrastare il rischio di una mera declamazione del valore della solidarietà, che deve essere il collante della nostra vita sociale.

BRUNO GANERI. Signor Presidente, esprimo un profondo compiacimento per il provvedimento legislativo in esame, che risponde ad esigenze reali poiché l'assistenza e gli interventi per gli alunni portatori di *handicap*, che vengono garantiti fino alla scuola dell'obbligo, incominciano, subito dopo, ad incontrare difficoltà oggettive.

A livello di studi superiori ed universitari, dove pure è rappresentato numericamente in pochi elementi, l'*handicap* non consente molte volte a giovani capaci e meritevoli di esplicitare al massimo le proprie potenzialità.

Mi associo all'auspicio che questo provvedimento di legge ravvivi l'attenzione sul problema della tutela dell'alunno portatore di *handicap*, consentendo che lo stesso tipo di assistenza solidale riconosciuto ai giovani già inseriti ed in possesso di diploma possa essere garantito anche nelle scuole di ogni ordine e grado.

NAVA. Signor Presidente, esprimo anch'io compiacimento per le integrazioni e le modificazioni apportate alla legge n. 104 del 1992 dal disegno di legge in esame, secondo le tre linee di intervento illustrate dal relatore.

Il mio auspicio è che quest'opera di sostegno, di solidarietà e di corresponsabilità con la condizione umana più sofferente e difficile si allarghi ulteriormente e pertanto spero che anche nelle altre dimensioni scolastiche si possa rintracciare il percorso necessario per attuare un'analoga operazione di sostegno e di solidarietà rivolta a tutte le presenze impegnate nei processi culturali e umani.

BERGONZI. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole al disegno di legge in esame che giudico importante per una ragione fondamentale: perchè consente di proseguire il processo di integrazione dell'*handicap* anche nella fase superiore dell'istruzione.

Se non vado errato, non esiste in alcun paese una legislazione che favorisca l'integrazione dell'*handicap* come è previsto, invece, nel sistema formativo italiano, dove questa viene perseguita sia nella scuola dell'ob-

bligo che in quella secondaria superiore, e ritengo che si tratti di un aspetto molto importante. Finora ai portatori di *handicap* non era riconosciuta, però, alcuna garanzia adeguata a livello universitario che consentisse loro non dico di disporre di pari opportunità rispetto agli altri studenti, ma almeno di avvicinarsi ad averle.

Concordo inoltre con l'auspicio formulato dai colleghi che il disegno di legge in esame costituisca uno stimolo per l'intervento dello Stato a favore dell'*handicap* in un'ottica che valorizzi ed esalti la peculiarità del nostro sistema formativo rispetto a quelli degli altri paesi europei, ossia l'obiettivo dell'integrazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

GUERZONI, *sottosegretario di Stato per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica*. Signor Presidente, vorrei chiamare alla comune memoria l'origine del provvedimento in esame: il disegno di legge n.3486 nasce da un'iniziativa della Presidenza della Camera dei deputati, denominata – se ben ricordo – «I ragazzi in Parlamento»; in tale occasione l'Aula di Montecitorio ha ospitato, per una giornata, gli studenti e le studentesse delle scuole italiane.

Dalle parole di questi ragazzi sono emersi alcuni problemi, per la cui soluzione essi stessi hanno proposto dei disegni di legge, fra i quali è compreso il provvedimento in esame. Gli studenti hanno, infatti, rilevato che – come ricordava il relatore – mancano nel nostro ordinamento norme specifiche per l'integrazione e per l'assistenza a livello universitario dei portatori di *handicap*.

Successivamente il disegno di legge al nostro esame è stato firmato da tutti i Gruppi parlamentari ed è stato approvato dalla Camera dei deputati.

Desideravo ricordare l'origine e l'*iter* parlamentare del provvedimento per sottolineare che, almeno dal punto di vista istituzionale e regolamentare, si va a completare un quadro legislativo caratterizzato finora dalla carenza di una normativa *ad hoc* per l'integrazione dei portatori di *handicap* negli studi universitari e che, peraltro, va a colmare anche una lacuna di carattere finanziario. Il Ministero dell'università fino all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogava specifiche risorse agli atenei per l'assistenza agli studenti e alle studentesse portatori di *handicap*. Tuttavia, essendo venuta meno con la suddetta legge la possibilità di trasferire risorse per specifiche finalità ed essendo stati accorpati tutti i finanziamenti in un fondo unico, le università prese da altre pressanti esigenze, hanno finito spesso per destinare dette risorse al funzionamento generale degli atenei.

Ci troviamo quindi una situazione complessiva di vera carenza. Come Ministero abbiamo avuto anche l'attenzione di tentare di porre riparo alla situazione prodottasi con due direttive, da me sottoscritte, e ricomprese nella documentazione predisposta dagli uffici del Senato per l'esame del provvedimento, nelle quali si sottolinea che il Ministero stesso non aveva

cessato di attribuire risorse agli atenei per il sostegno degli studenti portatori di *handicap* ancorchè tali risorse confluissero nell'unica voce di trasferimento esistente: il Fondo per il finanziamento ordinario, il ben noto FFO.

Il provvedimento in esame, che alla Camera ha ottenuto un consenso unanime, dà forza ad una politica finalizzata non soltanto a riconoscere il diritto all'istruzione e all'educazione degli studenti handicappati – come già previsto dalla legge-quadro n. 104 sui cittadini portatori di *handicap* – ma anche a stabilire specifiche modalità d'intervento, come ha giustamente ricordato il relatore. Non si interviene erogando esclusivamente risorse finanziarie, che tra l'altro rientrano nel diritto allo studio riconosciuto a tutti gli studenti in situazione di bisogno, ma anche prevedendo forme di intervento personalizzato, forme di tutorato e supporti specializzati. Ai livelli alti della formazione vi è una forte esigenza di supporti specifici. Un conto, infatti, è il supporto necessario ad un non vedente, un altro è quello necessario ad un audileso o ad un soggetto privo della voce.

Questo disegno di legge, a nostro giudizio, costituisce uno strumento importante, che oggi risulta anche dotato di una copertura finanziaria continuativa. L'articolo 2 dispone infatti che a decorrere dal 1999 vengano erogati 10 miliardi, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di una quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università con possibilità di adeguarla annualmente rispetto alle situazioni di bisogno concretamente registrate negli atenei. Detta quota, pertanto, sarà in futuro vincolata al sostegno degli interventi previsti da questa legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. All'articolo 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«6-bis. Agli studenti handicappati iscritti all'università sono garantiti sussidi tecnici e didattici specifici, realizzati anche attraverso le convenzioni di cui alla lettera *b*) del comma 1, nonché il supporto di appositi servizi di tutorato specializzato, istituiti dalle università nei limiti del proprio bilancio e delle risorse destinate alla copertura degli oneri di cui al presente comma, nonché ai commi 5 e 5-*bis* dell'articolo 16».

2. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati è consentito per il superamento degli esami

universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. È consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di *handicap*, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato».

3. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo».

Lo metto ai voti.

È approvato.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 10 miliardi annue a decorrere dal 1999, ferme restando le risorse specificamente assegnate agli atenei fino alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 1999 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il 1998, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nonchè, a decorrere dall'anno 2000, mediante finalizzazione di apposita quota a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Lo metto ai voti.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,30.